



SENTENZA N. 487/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **74007/PC** del registro di Segreteria, depositato in data 12/7/2023 da **(omissis)**, nata a (omissis) elett.te dom.ta in Caserta al Viale Delle Querce n. 20 – Parco "I LARI" presso lo Studio dell'Avv. Marco Ippolito Matano (p.e.c.: marco.matano@pec.it), che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giuseppe Cundari (p.e.c.: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it) giusta procura in calce al ricorso, contro M.I.U.R. - USR Campania - ATP Caserta e per: il riconoscimento del diritto al riscatto degli anni di laurea ai fini del trattamento di quiescenza;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del giorno 24 settembre 2024, non comparsa parte convenuta, soltanto l'Avv. Fabrizio Maione per delega orale degli avvocati costituiti per la ricorrente, che si è riportato al ricorso, insistendo perché venga integralmente accolto;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso la Dott.ssa (omissis), dipendente M.I.U.R. dal 1/9/1988 quale docente di Scuola Secondaria di II Grado in servizio (al momento della presentazione del ricorso) presso l'Istituto Terra di Lavoro di Caserta, ha lamentato l'illegittimità del

provvedimento M.I.U.R. prot. n. 3869 del 7/3/2023 con il quale è stato escluso il riscatto dei periodi relativi al percorso di studi universitario frequentato negli a.s. 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84 presso l'Università degli Studi di Salerno ed ha chiesto, di conseguenza, che venga riconosciuto il suo diritto al riscatto dei predetti periodi di studio *"regolarmente dichiarati nella domanda di riscatto prot. n. 3080 del 14.05.1990"*, condannando l'amministrazione convenuta *"a rivalutare la dichiarazione di riscatto ai fini pensionistici presenta dalla ricorrente e recante prot. n. 3080 del 14.05.1990, considerando anche i periodi relativi al percorso di studi universitario frequentato negli a.s. 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84 presso l'Università degli Studi di Salerno"*, con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione.

In gravame la ricorrente ha ricostruito la vicenda oggetto di causa, esprimendo doglianza avverso l'erronea valutazione, compiuta dall'Amministrazione dell'Istruzione che aveva ricevuto la suddetta istanza di riscatto, ai fini pensionistici dei soli servizi pre ruolo prestati nella scuola statale, di cui la (OMISSIS) aveva allegato certificato di servizio, escludendo però *"gli anni di frequenza del percorso di studi universitario frequentato dalla ricorrente, parimenti debitamente certificati con l'allegato certificato di laurea, senza fornire alcuna motivazione al riguardo"*. Richiamando gli artt. 13 e 145 DPR 1092/1973, la ricorrente ha evidenziato come tale disciplina normativa *"riconosc[a] espressamente il diritto della ricorrente ad ottenere il riscatto del periodo di frequenza del corso di studi universitario (art. 13) e preved[a] che nella domanda di riscatto devono essere indicati i periodi di cui si intende ottenere la valutazione ai fini pensionistici (art. 145)"*. La (OMISSIS) ha rilevato, in particolare, che la sua volontà di ottenere la valutazione ai fini pensionistici sia dei servizi pre-ruolo che degli anni di studi universitari, era

agevolmente desumibile sia dalla documentazione allegata all'istanza che dalla sua formulazione, pur se l'istanza in parola non avesse posseduto tutti i requisiti formali previsti ex lege. A conforto di tale prospettazione, parte ricorrente ha richiamato la sentenza n. 211/2022 di questa Sezione Giurisdizionale.

Con ordinanza a verbale del 18/10/2023, in cui era fissata la camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare proposta dalla (OMISSIS) contestualmente al ricorso, "Non risultando costituite le Amministrazioni convenute e non essendoci prove delle notifiche del ricorso, contenente istanza cautelare, e del decreto di fissazione dell'udienza camerale, si ritiene estinto il procedimento cautelare e si fissa per la trattazione del giudizio nel merito l'udienza del 03/07/2024". In tale ultima data, con ulteriore ordinanza a verbale, "Il Giudice Monocratico, rilevando che la notifica del ricorso e del verbale di udienza del 18 ottobre 2023 alla controparte è avvenuta soltanto in data 08/04/2024 e che, inoltre, la predetta controparte (MIUR- USB Campania) non risulta costituita in giudizio, rinvia la discussione della causa, ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 155 C.g.c., all'udienza" odierna.

In data 17/7/2024 è pervenuta nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX (Ambito Territoriale di Caserta) con la quale la medesima Amministrazione ha trasmesso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e per conoscenza a questa Sezione Giurisdizionale, relazione difensiva inerente la vicenda oggetto di causa con documentazione allegata, oltre a comunicazione del rinvio della discussione della causa all'odierna udienza stabilito con la predetta ordinanza a verbale del 3/7/2024. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, peraltro, non risulta costituita in giudizio.

Il giudizio è, quindi, passato in decisione, con pubblicazione in data odierna del

dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La ricorrente, docente scuola secondaria di secondo grado in servizio presso l'ISS "Terra di Lavoro" di Caserta, ha inteso con il gravame introduttivo del giudizio, ottenere il riconoscimento del suo diritto al riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi relativi al percorso di studi universitario frequentato negli a.s. 1979-1984 presso l'Università degli Studi di Salerno, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 3869 del 7/3/2023 dell'Ufficio Ambito Territoriale di Caserta – Ufficio Riscatti con il quale veniva escluso il riscatto dei predetti periodi. Si duole, in particolare, la Prof.ssa (OMISSIS), del fatto che il mancato riconoscimento (asseritamente illegittimo) del riscatto dei predetti anni relativi al percorso di studi da lei frequentato abbia pregiudicato la sua possibilità di accedere alla pensione anticipata, non avendo in tal modo la (OMISSIS) maturato l'anzianità contributiva prevista dalla legge, laddove tale requisito sarebbe stato raggiunto se l'Amministrazione scolastica di appartenenza avesse dato seguito al preteso riscatto gli anni di laurea.

Ebbene, l'infondatezza della pretesa attorea è stata correttamente evidenziata nella relazione difensiva del M.I.U.R. - - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX (Ambito Territoriale di Caserta), in cui si osserva, con il conforto della documentazione ad essa allegata -che del resto coincide con quella prodotta da parte attrice- che nella domanda di riscatto presentata in data 14/5/1990 dalla (OMISSIS) ai fini del trattamento di quiescenza, non veniva manifestata alcuna volontà di voler riscattare i periodi universitari, né ad essi si faceva alcun riferimento. "Difatti, nella anzidetta istanza non sono stati indicati i periodi universitari e, altresì, alcun certificato di laurea risulta allegato. Risulta allegato

l'estratto di nascita e il mod.1 dell'INPS di Napoli. Viceversa, la domanda di riscatto ai fini della buonuscita, inoltrata in pari data dalla docente (omissis), contiene espressa volontà di riscattare i periodi universitari (4 anni). Alla menzionata domanda di riscatto ai fini della buonuscita, sottoscritta dalla ricorrente, risultano allegati i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato di laurea e n.1 certificato di servizio".

Inoltre, le domande in parola erano indirizzate -correttamente- a due Enti diversi; quella finalizzata al calcolo dell'indennità di buonuscita, all'ENPAS, con competenza ai soli fini del TFS e senza competenze pensionistiche; quella mirante alla determinazione del trattamento pensionistico, al Provveditorato agli Studi – Ufficio pensioni e riscatti. Quest'ultima ovviamente, se la docente avesse voluto riscattare gli anni del corso legale di laurea, avrebbe dovuto farvi chiaro ed espresso riferimento, chiedendo altresì la quantificazione del relativo onere.

Non risulta, invece, che ciò sia stato fatto, né la domanda 22.01.1993 può in alcun modo essere interpretata nel senso voluto dalla ricorrente, visto l'esplicito tenore letterale.

Si consideri inoltre che "[...] ben può il trattamento di fine servizio essere calcolato su un'anzianità differente, rispetto al periodo utile a pensione, trattandosi di istituti diversi con diverse finalità: la possibilità di riscattare la durata del corso di laurea ai soli fini del TFS, o anche ai fini del diritto a pensione, è un'opzione che l'interessato deve valutare al momento della domanda, anche in relazione all'onere economico (maggiormente gravoso, nel caso di riscatto ad entrambi i fini) che ciò comporta" (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 121/2022).

L'art. 13 del D.P.R. 1092/73, richiamato da parte attrice, è così formulato: "il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per

l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all' 80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio".

"Tale disposto sancisce, pertanto, il carattere oneroso del riscatto del titolo di laurea che presuppone necessariamente una chiara ed espressa manifestazione di volontà da parte del richiedente.

In altri termini, la docente, Prof.ssa (omissis), con la domanda acquisita richiedeva il computo, riscatto o la valutazione più favorevole, ai fini della quiescenza, dei servizi prestati prima della decorrenza economica della nomina in ruolo, ma non manifestava espressamente la volontà di riscattare il periodo di laurea" (cfr. relazione difensiva dell'Amministrazione resistente, pag. 2, le cui argomentazioni meritano senz'altro adesione).

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della peculiarità della controversia si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere

Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o deduzione disattesa e reietta, RESPINGE il ricorso e COMPENSA le spese relative al giudizio.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 26.09.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)